

LIB. CONTROLLATA N. 26/2024



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 25.11.2024,

letti gli atti del procedimento n. 75-1/2024 r.g., trattenuto in decisione all'udienza del 14.11.2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

I sig.ri DI SABATINO ANNA MARIA (C.F. DSBNMR65B41G482V) e INNOCENTI MARCO (C.F. NNCMRC69L26G482D) in data 19.8.2024 hanno depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. della C.C.I.A.A. di Chieti-Pescara, ricorso con cui hanno chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che i sig.ri DI SABATINO e INNOCENTI si trovino in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal fatto che non sono titolari di beni immobili, che la sola sig.ra Di Sabatino è proprietaria di un'autovettura immatricolata nell'anno 2004, e sono titolari di redditi da lavoro che non consentono loro il regolare adempimento delle obbligazioni pecuniarie da cui sono gravati,

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori,

uditi il procuratore dei ricorrenti, e questi ultimi, comparsi alle udienze del 26.9.2024 e 14.11.2024

dato atto del fatto che i ricorrenti non sono proprietari di beni immobili, che la sola sig.ra Di Sabatino è proprietaria di un veicolo di scarsissimo valore commerciale (autovettura Citroen C3 immatricolata nel 2004), necessario ai ricorrenti per svolgere la loro attività lavorativa, e che essi possono destinare ai creditori unicamente le loro eccedenze reddituali

ritenuto che l'importo necessario al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti, composto da soli n. 2 soggetti, sia pari a complessivi € 1.400,00 (per alimenti, utenze, canone di locazione pari ad € 450,00, spese di abbigliamento e sanitarie)

Firmato Da: COZZOLINO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 18ee1aba17071f14ed055ad7119f0aac
Firmato Da: FALCO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1372d0d5a41dedaa86c8dcb4b3284feaf

differita al momento del riparto dell'attivo l'esatta collocazione del credito del procuratore che ha assistito i ricorrenti nella presentazione della domanda, credito che non può godere della prededuzione (riservata all'O.C.C.), ma solo del privilegio ex art. 2751bis c.p.c.

p.q.m.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni dei sig.ri DI SABATINO ANNA MARIA e INNOCENTI MARCO, che avverrà mediante il versamento, da parte di ciascuno di essi, agli organi della procedura, della parte delle rispettive retribuzioni che eccede l'importo di € 700,00 mensili,

dispone che le masse attive che si ricaveranno dai versamenti vengano tenute distinte, conformemente a quanto stabilito dall'art. 66 d. lgs. n. 14/2019

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'O.C.C. della C.C.I.A.A. di Pescara, che ha assistito i ricorrenti nella presentazione del ricorso introduttivo.

Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione della procedura esecutiva n. 305/2024 r.g., e delle trattenute effettuate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa da questo Tribunale all'esito della procedura n. 554/2023 r.g.), ed al concorso dei creditori.

Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 25.11.2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

